



# **CITTA' DI CURTATONE**

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it) – PEC [comune.curtatone@legalmail.it](mailto:comune.curtatone@legalmail.it)

## **Ordinanza n° 27 del 28/04/2022**

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' COMUNALE DURANTE IL TRAGITTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "39^ CAMMINATA DELL'AMICIZIA" IN DATA DI DOMENICA 8 MAGGIO 2022.**

### **Il Responsabile**

#### **Il Comandante della Polizia Locale**

**Esaminata** l'istanza pervenuta in data 22 marzo 2022 e registrata al protocollo con n. 8316 nella quale la Casa del Sole informa che è stata inoltrata istanza anche alla Prefettura di Mantova al fine di ottenere la sospensione temporanea della circolazione nei tratti interessati dall'evento denominato "39^ Camminata dell'Amicizia" in programma per la mattina di domenica 8 maggio 2022;

**Visto** il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Mantova avente prot. n. 244/22 LL.PP.TT. del 23 marzo 2022 e registrata al Ns. protocollo con n. 10810 del 15 aprile 2022;

**Vista** la nota della Prefettura avente prot. n. 11209 del 21 aprile 2022 (Rif. prot. n. 2022/3946/Area II^/Circ.), che chiede l'emissione di ordinanza temporanea all'uopo;

**Considerato che** si è sollecitato l'inoltro della richiesta da parte della Casa del Sole anche all'A.N.A.S. Struttura Territoriale della Lombardia, competente per il tratto di EX SP 10 "Padana Inferiore";

**Preso atto che** per consentire lo svolgimento della manifestazione si rende necessario provvedere alla regolamentazione della viabilità al fine di evitare situazioni che possano essere fonte di pericoli e disagi;

**Visto** il D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modificazioni;

**Visto** il D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni

**Dato atto** che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all'istruttore ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41° della Legge n. 190/2012)

Visto il Decreto Sindacale n. 5 avente prot. n. 12933 del 24 maggio 2021 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

**L'istituzione di chiusura temporanea al traffico, con divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 alle ore 13:00 di domenica 8 maggio 2022, in occasione dell'evento denominato "39^ Camminata dell'Amicizia", lungo le seguenti strade comunali:**

- Via V. Gementi, fuori e dentro il centro abitato di San Silvestro;**
- Via A. Pisano, fuori e dentro il centro abitato di Montanara;**
- Via Roma, fuori e dentro il centro abitato di Montanara;**
- Via Morante, fuori e dentro dai centri abitati di Montanara e Grazie;**
- Via Francesca, nel centro abitato di Grazie;**
- Piazzale Santuario nel centro abitato di Grazie;**
- Per i tratti di viabilità ricadenti nella rispettiva competenza della Provincia di Mantova per il tratto della ex SS 420 "Sabbionetana" anche all'interno del centro abitato, e dell'A.N.A.S. Struttura Territoriale della Lombardia per il tratto di ex SP N. 10 "Padana Inferiore" ci si atterrà alle prescrizioni impartite dalle rispettive autorizzazioni e/o nulla osta allorquando rilasciati;**

**→ Sono esclusi dagli indicati divieti: i residenti, le attività commerciali anche in forma ambulante, i veicoli al servizio degli organizzatori, i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso ed i veicoli autorizzati da questo Comando per particolari necessità;**

**→ La deviazione del traffico sulle strade laterali, impiegando gli specifici segnali regolamentari ed usando gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico.**

**→ Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.**

**→ Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico ed agli interessati mediante l'invio telematico e l'apposizione in loco a cura del locale Ufficio tecnico dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.**

**→ Il Servizio di trasporto pubblico viene informato del presente atto per provvedere alla deviazione della linea in conformità con le necessità rappresentate dagli eventi in programma;**

**→ Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.**

**Gli organizzatori della manifestazione dovranno garantire che siano adottate le misure necessarie, previste dalla legge, al fine del contenimento del contagio da Covid 19.**

**I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.**

**→ Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato a norma del D.P.R. n. 1199/1971. Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3°, del D.L.vo 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992.**